



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica nella persona del magistrato Gaspare RAPPÀ

in funzione di giudice delle pensioni *ex art.* 151 c.g.c.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 200/2024

nel giudizio in materia di pensioni civili iscritto al n. **69409/C** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso, depositato in data 11 dicembre 2023.

Ad istanza di

B. G. (C.F. OMISSIS), nato OMISSIS e residente OMISSIS, elettivamente domiciliato in Palermo nella Via Emerico Amari n. 94 presso lo studio dell'avv. Daniele Dalfino (C.F. DLFDNL74B06G273W; Fax: 091.7308594; PEC: studiodalfino@pec.it) e dell'avv. Sergio Scibetta (C.F. SCBSRG76C16G273L; Fax: 0917308594; PEC: studioscibetta@pec.it), che lo rappresentano e difendono per procura in calce al ricorso.

CONTRO

1. Assessorato della funzione pubblica e delle autonomie locali della Regione Siciliana - Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale (C.F. 80012000826), in persona del Dirigente generale *p.t.* dott.ssa Carmela Madonia, elettivamente domiciliata in Palermo nella via Caltanissetta 2/e, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avv.ti Beniamino Lipani (C.F. LPNBMN60L09H792T) e Carmelo Butera

(C.F. BTRCML89D09G173G) dell'Ufficio legislativo e legale della Regione

Siciliana in Palermo nella via Caltanissetta 2/E i quali procuratori hanno

dichiarato di volere ricevere la comunicazione degli atti ai seguenti indirizzi

PEC: avv.b.lipani@pec.it; carmelobutera@legalmail.it.

2. Fondo Pensioni Sicilia in persona del suo Commissario straordinario,

legale rappresentante *p.t.*, elettivamente domiciliato presso la sede

dell'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana in Palermo nella via

Caltanissetta n. 2/E, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente

dagli avv.ti Vincenzo Farina e Margherita Sanfratello in servizio presso il

predetto Ufficio i quali procuratori hanno dichiarato di volere ricevere la

comunicazione degli atti ai seguenti indirizzi PEC: v.farinavvpa@pec.it;

margheritasanfratello@pec.it.

Esaminati gli atti e i documenti della causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 23 aprile 2024, l'avv. Sergio Scibetta per

parte ricorrente, l'avv. Carmelo Butera per il Dipartimento regionale della

funzione pubblica e del personale e l'avv. Vincenzo Farina per il Fondo

Pensioni Sicilia.

Ritenuto in

FATTO

I. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il ricorrente in epigrafe,

dipendente regionale di ruolo, chiedeva il riconoscimento del diritto a

pensione a far data dal 01.03.2024 in applicazione dell'art. 1, co. 283 L. n.

197/2022 (c.d. quota 103) e il risarcimento del danno non patrimoniale per il

ritardo nel riconoscimento del diritto a pensione.

I.a. Il ricorrente rappresentava di essere dipendente dell'Amministrazione

regionale siciliana con contratto a tempo pieno indeterminato, in atto in servizio presso la Soprintendenza di Ragusa-Dipartimento regionale dei Beni Culturali con la qualifica di istruttore direttivo, e di avere presentato in data 16/03/2023 istanza di pensionamento anticipato (prot. n. 26050) con cui chiedeva all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica di essere collocato in quiescenza *ex art. 1 co. 283 L. n. 197 del 29 dicembre 2022* (c.d. quota 103).

L'istanza veniva riscontrata dall'Amministrazione regionale in data 24 marzo 2023 comunicando di non poterla accogliere in quanto "al fine di potere applicare il suddetto istituto (quota 103) è necessaria una autorizzazione di spesa da parte del legislatore regionale, senza la quale questo dipartimento non potrà procedere ad alcuna cancellazione dal ruolo. Alla luce di quanto sopra, pertanto, l'istanza *de qua* non trova accoglimento; la S.V. potrà presentare ulteriore istanza di collocamento a riposo successivamente all'autorizzazione della relativa spesa".

In data 18/04/2023 il sig. G. B. diffidava il Dipartimento regionale della funzione pubblica a dare corso all'applicazione della richiamata normativa provvedendo ad espletare tutti gli atti necessari al collocamento in quiescenza a far data dal 01/03/2024 (in base alla finestra mobile di sei mesi decorrenti dalla maturazione del diritto perfezionatosi in data 25/08/2023) in esecuzione della istanza presentata in data 16/03/2023. Tale diffida restava priva di fattivo riscontro.

I.b. L'odierno ricorrente rappresentava di avere maturato alla data del 25/08/2023 i requisiti anagrafici (62: sessantadue anni di età) e contributivi minimi (41: quarantuno anni) richiesti dall'art. 1 co. 283 L. n. 197/2022 per

poter essere collocato in quiescenza con l'anticipo previsto dalla suddetta norma (cd. quota 103). Lo stesso deduceva che tale disciplina si applica a tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co 2 del D.Lgs. 165/2001 ivi comprese quelli delle Regioni e che i requisiti per l'accesso alle prestazioni previdenziali di quiescenza dei dipendenti della Regione Siciliana sono, con decorrenza dal 1° gennaio 2004, regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato come statuito all'art. 20, co. 3 della L.R. n. 21 del 29.12.2003 per cui, dal 1° gennaio 2004, le norme statali sui requisiti per l'accesso alle prestazioni previdenziali di quiescenza degli impiegati civili dello Stato si applicano direttamente anche ai dipendenti della Regione Siciliana.

A tal proposito citando recente giurisprudenza costituzionale si affermava che solo i trattamenti di favore o migliorativi rispetto a quelli riservati agli impiegati civili dello Stato che la Regione Siciliana vuole elargire ai suoi dipendenti, in ragione delle prerogative contenute nello Statuto speciale regionale, richiederebbero specifica norma autorizzativa regionale corredata da relativa copertura finanziaria autonoma dimostrata in apposita relazione illustrativa accompagnatoria.

Di contro, secondo la difesa del ricorrente, l'estensione ai dipendenti della Regione Siciliana dell'anticipo pensionistico introdotto per i dipendenti civili dello Stato con l' art. 1 co. 283 L. n. 197/2022 (quota 103) risulterebbe un mero atto dovuto senza che si configurino condizioni di favore a vantaggio dei medesimi dipendenti regionali siciliani o deroghe alle norme statali sui requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche.

Il ricorrente, quindi, deduceva che il rifiuto della Regione Siciliana di dare

corso all'anticipo pensionistico introdotto dall'art. 1 co. 283 L. n. 197/2022

determinerebbe un'omissione di atto dovuto con grave indebita

penalizzazione nei confronti dei dipendenti della Regione Siciliana, in palese

violazione del principio generale del divieto di "*reformatio in peius*" del

relativo trattamento previdenziale.

A tal proposito veniva affermato che, a seguito della riforma costituzionale

del 2001, la materia delle pensioni, era stata attratta alla competenza

legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, co. 2 Cost. nella parte

in cui fa riferimento alla "previdenza sociale" e all'"armonizzazione dei

bilanci pubblici" considerate le connesse esigenze di contenimento e di

razionalizzazione della spesa pubblica nazionale (armonizzazione della

contabilità pubblica). Di contro, l'art 17 dello Statuto della Regione Siciliana

alla lett. f) prevede una legislazione regionale concorrente in materia di

"legislazione sociale: rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale,

osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato".

Sulla base di tali considerazioni veniva chiesto di accertare e riconoscere il

diritto del ricorrente al collocamento in quiescenza a far data dal 01/03/2024

ex art. 1 comma 283 L. n. 197/2022 (c.d. "quota 103").

Inoltre, l'istante chiedeva la condanna delle Amministrazioni resistenti al

risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione di valori

costituzionalmente rilevanti (il ritardo nel riconoscimento del diritto a

pensione), che veniva quantificato in complessivi euro 3.000,00 o comunque

quantificabile nella maggiore o minore misura che l'Autorità giudiziaria

adita vorrà determinare in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.

Con riferimento a quest'ultima domanda risarcitoria, veniva richiamata

giurisprudenza della Cassazione, la quale aveva statuiva la risarcibilità del danno non patrimoniale anche nell'ambito della responsabilità contrattuale, per l'ipotesi in cui l'inadempimento violasse contemporaneamente i diritti e doveri derivanti dal contratto ed i valori costituzionali primari della persona umana.

I.c. Il ricorrente, quindi, formulava le seguenti conclusioni:

- ritenere e dichiarare il diritto del sig. B. G. al collocamento in quiescenza ex art. 1 comma 283 L. n. 197/2022 (c.d. quota 103) a far data dal 01/03/2024 avendo usufruito della finestra mobile di sei mesi ex art. 14.1 co. 6 lett. a), b) e c) D.L. n. 4/2019 decorrenti dalla maturazione dei requisiti avvenuta in data 25/08/2023 così come richiesto nella domanda di collocamento in quiescenza;

- per l'effetto, condannare le Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione di valori costituzionalmente rilevanti (il ritardo nel riconoscimento del diritto a pensione), da quantificare in complessivi euro 3.000,00 o comunque nella maggiore o minore misura determinata dall'Autorità giudiziaria adita in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.;

- con vittoria di spese, competenze ed onorari.

II. Con decreto dell'8 gennaio 2024 veniva fissata l'udienza di discussione per il giorno 23 aprile 2024.

III. Con memoria depositata il 3 aprile 2024 si costituiva in giudizio il Fondo Pensioni Sicilia chiedendo in via preliminare di dire e dichiarare l'estraneità del Fondo Pensioni convenuto alle richieste azionate e disporre l'estromissione dal giudizio e nel merito di dichiarare inammissibile e

comunque rigettare con qualsiasi statuizione il ricorso perché infondato in fatto e in diritto con rigetto di ogni richiesta avversaria e con vittoria di spese, competenze ed onorari.

L'Ente evidenziava che, sulla base della domanda amministrativa richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio, il ricorrente sarebbe ben consapevole che la parte competente all'accertamento dei requisiti di accesso al diritto di essere collocato in quiescenza nonché deputata ad eventuali contestazioni è il Dipartimento regionale della Funzione Pubblica anche se aveva chiamato in giudizio anche il Fondo Pensioni Sicilia.

Sul punto l'Amministrazione resistente deduceva che il ricorrente agiva per la declaratoria di un diritto ("bene della vita") relativo alla quiescenza, il cui riconoscimento presupponeva che il suddetto Dipartimento regionale, nella qualità di datore di lavoro, accerti la sussistenza dei requisiti di legge affinché sia possibile disporre la cancellazione dal ruolo con declaratoria del diritto a pensione. Infatti, l'Ente osservava che il Dipartimento aveva ritenuto non sussistenti tali requisiti, confermando implicitamente la propria competenza in materia. La materia, quindi, sarebbe devoluta al Dipartimento regionale della Funzione Pubblica secondo l'assetto organizzativo dei Dipartimenti da ultimo attuato con D.P. Reg. 27/6/2019 n. 12 in quando secondo quest'ultimo provvedimento il Fondo Pensioni Sicilia, istituito con L.R. n. 6/2009 si occupa di definire i trattamenti di quiescenza e di previdenza del personale regionale solo dopo che tale personale sia stato cancellato dai ruoli regionali dal competente Servizio del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale.

Secondo tale prospettazione le problematiche giuridiche relative al

collocamento in quiescenza sono devolute al Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale mentre il Fondo sarebbe competente alla sola gestione (amministrativa e contabile) dei trattamenti pensionistici dopo la cancellazione dal ruolo di appartenenza del dipendente regionale di competenza esclusiva del suindicato Dipartimento regionale.

Il Fondo, quindi, si limiterebbe a recepire, dopo la cancellazione del dipendente dai ruoli regionali e, quindi, dopo il collocamento in quiescenza, la ricostruzione della vita lavorativa e retributiva dello stesso dipendente rilevante ai fini pensionistici.

Con riferimento alla domanda risarcitoria del danno non patrimoniale veniva richiamata recente giurisprudenza della Cassazione secondo cui il risarcimento del danno non patrimoniale da ritardato pensionamento non è “automatico” e deve essere provato dal lavoratore per cui la risarcibilità di tale danno rientra nella categoria unitaria del danno non patrimoniale ma, non costituendo una voce risarcibile *in re ipsa*, ricade in capo al lavoratore l’onere di provare, oltre alla colpa dell’ente previdenziale, anche il danno derivato dal ritardato pensionamento.

Sul punto l’Ente deduceva che non risulterebbe violato alcun adempimento contrattuale in quanto il diritto a pensione è regolato dalla legge e non da disposizioni contrattuali, non essendo stata recepita nell’ordinamento regionale siciliano la disposizione di favore che consente l’acquisizione del diritto a pensione in deroga all’impianto normativo ordinario (c.d. Legge Fornero), per cui la domanda risarcitoria sarebbe infondata.

IV. Con memoria depositata il 12 aprile 2024 si costituiva in giudizio il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale chiedendo di

dichiarare inammissibile e comunque rigettare con qualsiasi statuizione il ricorso perché infondato in fatto e in diritto, con rigetto di ogni richiesta avversaria e con vittoria di spese, competenze ed onorari.

L'Amministrazione deduceva che l'istituto del collocamento in quiescenza anticipatamente ai sensi dell'art.1 co. 283 L. n.197/2022 c.d. quota 103, a prescindere da ogni considerazione in ordine alla necessità o meno del recepimento formale della norma nell'ordinamento regionale, era stato ritenuto inapplicabile ai dipendenti dell'amministrazione regionale per la mancanza dell'autorizzazione di spesa da parte del legislatore regionale, essendo la suddetta norma subordinata alla necessità della copertura finanziaria della spesa sul bilancio regionale, copertura rimessa alla volontà del legislatore regionale mediante apposita legge. Sul punto veniva richiamato il principio della copertura finanziaria degli atti legislativi ed amministrativi che comportano una spesa pubblica derivante dalle norme di contabilità pubblica e dall'art. 81, terzo comma della Cost, sui cui veniva richiamata recente giurisprudenza costituzionale relativa al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, co. 1 della L.R. 14/2019 con cui il legislatore regionale aveva esteso ai dipendenti della Regione l'applicazione dell'istituto del trattamento anticipato di pensione (c.d. quota 100) previsto dall'articolo 14 del D.L. n. 4/2019, conv. con mod. dalla L. 26/2019.

L'Amministrazione deduceva che, successivamente alla suddetta sentenza di illegittimità costituzionale, il legislatore regionale era intervenuto con l'art. 18, c. 1, della L.R. n. 9/2021 recante "Disposizioni in materia di accesso al trattamento di quiescenza dei dipendenti regionali" che, al fine di consentire l'accesso ai dipendenti regionali al collocamento in quiescenza secondo le

condizioni della cosiddetta “quota 100”, aveva sostituito la “clausola di invarianza”, dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, con una espressa previsione di spesa annua da trasferire al Fondo Pensioni Sicilia in proporzione al numero effettivo dei beneficiari.

La difesa regionale rilevava che il ricorrente chiedeva l’applicazione del medesimo istituto nella formulazione redatta dal Legislatore nazionale, ai sensi dell’art. 1 co. 283 L. n. 197 del 29/12/2022 (c.d. quota 103), che introduce nel corpo del D.L. n. 4/2019 come convertito in legge, l’art. 14.1 comma 6 lett. a), b) e c), evidenziando che il legislatore regionale nulla ha disposto al riguardo, motivo per cui al Dipartimento convenuto non è stato possibile applicare l’istituto dell’anticipo di pensione con la c.d. “quota 103” a differenza di quanto previsto per il collocamento in quiescenza con la c.d. “quota 100”.

Veniva ribadito, quindi, che non era stata emanata al riguardo alcuna disposizione di legge corredata da apposita previsione di spesa e dei mezzi cui farvi fronte, non fornendo, in tal modo, alcuna autorizzazione di spesa, per cui l’Amministrazione non avrebbe alcun potere e/o discrezionalità di applicare l’istituto del trattamento anticipato di pensione nella nuova formulazione come chiesto dal ricorrente (quota 103), in quanto l’onere che ne conseguirebbe non risulta autorizzato da apposita legge che disponga adeguata copertura finanziaria.

Sul punto veniva ribadito la correttezza dell’operato dell’Amministrazione, ritenendo non accoglibili le richieste avanzate dal ricorrente in quanto prive di ogni fondamento giuridico.

Con riferimento alla domanda risarcitoria la difesa regionale deduceva che la

risarcibilità del danno da ritardato pensionamento, pur rientrando nella categoria unitaria del danno non patrimoniale, non costituiva una voce risarcibile *in re ipsa*, e, pertanto, ricadeva in capo al lavoratore l'onere di provare, oltre alla colpa dell'ente previdenziale, anche il danno derivato dal ritardato pensionamento. Si concludeva anche per l'infondatezza di tale domanda risarcitoria.

V. All'udienza del 23 aprile 2024 le parti si riportavano agli atti insistendo nelle relative conclusioni.

La causa, quindi, era posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Oggetto del giudizio è il riconoscimento del diritto del ricorrente ad essere collocato in quiescenza in via anticipata con decorrenza dal 1° marzo 2024 in applicazione dei requisiti previsti dall'art.1 co. 283 L. n. 197/2022 (c.d. quota 103) e del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente subito dal ricorrente per avere le Amministrazioni resistenti ommesso il suo collocamento in quiescenza, quantificato in euro 3.000,00 o in altra misura ritenuta di giustizia da valutare in via equitativa.

2. In via pregiudiziale va scrutinata la questione del difetto di legittimazione passiva del Fondo Pensioni Sicilia che ha dedotto che, in mancanza di cancellazione del dipendente regionale dal ruolo dell'Amministrazione regionale, la cui competenza spetterebbe esclusivamente al Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, le domande giudiziali spiegate nel ricorso introduttivo non potevano essere avanzate nei confronti del Fondo Pensioni Sicilia, stante l'assoluta incompetenza di detto Ente in

materia.

Secondo l'insegnamento costante della Corte Suprema, l'accertamento delle condizioni di legittimazione passiva e attiva dell'azione deve essere svolto con riferimento alla ipotetica titolarità, attiva e passiva, dell'azione per come prospettato nel ricorso in quanto l'accertamento della titolarità sostanziale dei diritti e degli obblighi attiene al merito della causa (cfr. Cass. civ., SS.UU., sent. n. 2951/2016; C. conti, *ex multis*: Sez. giur. Reg. Siciliana, n. 162/2020 e n. 222/2017).

Ciò posto in generale, con riferimento alla posizione del Fondo Pensioni Sicilia si osserva quanto segue.

Da quanto prospettato da entrambe le parti risulta che il riconoscimento del diritto al collocamento in quiescenza e del conseguente diritto a pensione anticipata con quota 103 deriva da un procedimento complesso in cui entrambe le Amministrazioni resistenti svolgono compiti diversi cosa che non consente al Fondo Pensioni Sicilia di restare estraneo agli effetti della decisione dell'odierno giudizio, considerato che l'adozione del provvedimento della pensione anticipata e il pagamento del trattamento pensionistico rientra nella competenza dell'Ente previdenziale siciliano.

3. Appare necessario, in via preliminare, un breve richiamo dell'evoluzione della disciplina del trattamento pensionistico del personale dipendente della Regione siciliana, la quale, in base alla competenza legislativa esclusiva prevista dallo Statuto di autonomia speciale in materia di trattamento economico e giuridico degli impiegati regionali (art. 14, co. 1, lett. q, R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455), ha nel tempo prodotto una normativa diversa rispetto a quella dello Stato, che si è caratterizzata in generale per un

trattamento più favorevole per il personale dipendente regionale e in ogni caso non inferiore a quello del personale dipendente statale.

3.1. La legge regionale di riferimento è la L.R. 2/1962 recante “Norme per il trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale della Regione”, la quale ha previsto una pensione da calcolare con il sistema retributivo commisurata al 100% dell’ultima retribuzione annua al raggiungimento dei 35 anni di servizio (art. 4), a differenza delle pensioni dello Stato che hanno come massimo l’80% della retribuzione al raggiungimento dei 40 anni di servizio (v. art. 44 d.P.R. 1092/1973) ed una liquidazione della stessa basata su una definizione di retribuzione pensionabile che considera l’*“intero ammontare degli emolumenti fissi e continuativi che il dipendente percepisce”* (artt. 4 e 31 come modificati dall’art. 6 L.R. 11/1963), a differenza delle pensioni dello Stato che utilizzano il parametro della stipendialità (v. art. 43 d.P.R. 1092/1973).

Il delineato sistema previdenziale regionale nel tempo è stato interessato da un processo di progressiva e tendenziale armonizzazione a quello dello Stato, che è iniziato con la L.R. 21/1986, la quale all’art. 10 ha introdotto due diversi regimi pensionistici, distinguendo il personale regionale già in servizio e ad esso equiparato (c.d. contratto 1) come il ricorrente, a cui continua ad applicarsi il regime previdenziale regionale, e il restante personale regionale (c.d. contratto 2), a cui si applica il regime previdenziale statale.

Con l’art. 20 della L.R. n. 21/2003, anche per il personale del c.d. contratto 1, è stato introdotto quale sistema di calcolo della pensione il cd. sistema misto, per cui il relativo trattamento pensionistico risulta dalla somma di due

quote di pensione, quella relativa al periodo sino al 31 dicembre 2003 calcolata con il sistema retributivo in base alla disciplina regionale, e quella relativa al periodo decorrente dal 1° gennaio 2004, calcolata con il sistema contributivo in base alla disciplina statale (co. 1), è stata prevista una clausola di salvaguardia secondo cui il trattamento con il nuovo sistema misto non può superare quello derivante dall'applicazione integrale del previgente sistema pensionistico regionale (co. 2) ed è stato stabilito che, dal 1° gennaio 2014, i requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche sono regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato.

Tale disciplina statale generale sui requisiti di accesso alla pensione è da rinvenire nell'art. 24 del decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni, dalla legge n. 214/2011 (c.d. riforma Fornero).

Con tale riforma pensionistica, al fine di garantire il rispetto degli impegni internazionali ed eurounitari e dei vincoli di bilancio e di rafforzare la stabilità economico-finanziaria e la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo, la pensione di vecchiaia, cui si accede sulla base dei requisiti di anzianità anagrafica, è divenuta la regola del sistema previdenziale statale e, per il suo ottenimento, è stato elevato il requisito di accesso da 57 anni a 66 anni di età per uomini e donne cui applicare l'adeguamento all'incremento della speranza di vita che dal 2019 è stato fissato complessivamente in 1 anno, portando tale requisito anagrafico a 67 anni.

Di contro, tale riforma all'art 24, co. 10 di tale decreto ha previsto per la pensione anticipata ordinaria, basata anche sul requisito dell'anzianità contributiva, un requisito contributivo di 41 anni e un mese per le donne e di

42 anni e un mese da adeguare al suddetto incremento della speranza di vita mentre l'art. 15 del D.l. 4/2019 conv. in L. 26/2019 ha ricondotto complessivamente tale requisito anagrafico a 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini.

Il processo di armonizzazione del sistema pensionistico regionale è stato poi completato dalla L.R. 9/2015, come modificata dalla L.R. 12/2015, la quale con l'art. 51 ha previsto che per il personale del c.d. contratto 1 il "calcolo della quota retributiva di pensione del personale regionale ... è effettuato in base alle norme relative agli impiegati civili dello Stato" (co. 1), considerando la "media delle retribuzioni degli ultimi 5 anni" (co. 2) e prevedendo per il trattamento complessivo lordo un limite superiore, pari all'85% della media delle retribuzioni degli ultimi 5 anni, e un limite inferiore pari al trattamento pensionistico statale.

È stata poi introdotta una articolata disciplina transitoria (art. 52) relativa al personale regionale del c.d. contratto 1 collocato in quiescenza nel periodo dall'entrata in vigore della legge (15 maggio 2015) al 31 dicembre 2020 durante il quale ad esso, in deroga a quanto previsto dall'art. 51 e fatto salvo il metodo di calcolo della quota retributiva sulla media delle retribuzioni degli ultimi 5 anni, continua ad applicarsi per il calcolo della quota retributiva la disciplina previdenziale regionale con la previsione di una decurtazione.

Alla luce di tale *excursus* risulta evidente che "Il sistema previdenziale applicabile ai dipendenti della Regione Siciliana, pur se in via di tendenziale e ancora incompiuta assimilazione al regime statale, è contraddistinto da rilevanti particolarità, tali da non renderlo comparabile all'eterogeneo

apparato di tutela previsto per gli altri pensionati del settore pubblico o privato” (Corte cost., sent 263/2020) cosa che vale in modo particolare per il personale del “contratto 1”.

A ciò si aggiunga che la gestione della spesa previdenziale di quest’ultimo personale regionale è separata da quella del “contratto 2” in quanto i relativi oneri gravano direttamente sul bilancio della Regione, che vi provvede trasferendo le relative risorse al Fondo Pensioni Sicilia incaricato dell’erogazione dei benefici in favore degli aventi diritto e, secondo quanto specificato dall’art. 4, lett. b), del D.P. Reg. 23 dicembre 2009, n. 14, anche della gestione amministrativa e contabile dei trattamenti di pensione, compresa l’adozione dei relativi provvedimenti e le attività che riguardano il pagamento.

Tale gestione previdenziale del personale del “contratto 1”, come segnalato dalle Sezioni riunite per la Regione Siciliana della Corte dei conti in sede di parifica del relativo rendiconto regionale sin dal 2014 e da ultimo ribadito per l’esercizio 2021 (cfr. Relazione sul Rendiconto della Regione Siciliana dell’esercizio 2021, Vol. II, pp. 210 e ss.) presenta condizioni strutturali di disequilibrio per cui gli oneri di tale gestione incidono con particolare gravosità sul bilancio regionale (Corte cost., sent. n. 263/2020).

3.2. Rispetto alla pensione anticipata ordinaria, il legislatore statale nel 2019 con l’art. 14 del D.l. 4/2019 conv. in L. 26/2019 ha introdotto un regime derogatorio prevedendo una misura sperimentale e temporalmente limitata per il triennio 2019-2021 che ha previsto l’accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi (c.d. quota 100) senza adeguamento agli incrementi di speranza di vita con un finestra di 6 mesi

dalla maturazione dei requisiti per i dipendenti pubblici. L'introduzione di tale forma transitoria di pensione anticipata presentando dei requisiti di accesso particolarmente vantaggiosi per gli interessati, ha recato la valutazione dell'incremento dei pensionamenti con conseguente aumento degli oneri della spesa previdenziale come emerge dall'art. 28, co. 2 del D.l. 4/2019 conv. in L. 26/2019 che determina i maggiori oneri della complessiva "manovra pensionistica" recata dal suddetto intervento legislativo, tra cui quelli relativi alla c.d. quota 100, e i mezzi per farvi fronte.

Con l'art. 7 della L.R. n. 14/2019 le norme statali in tema di trattamento pensionistico anticipato c.d. "quota 100" sono state introdotte anche in favore del personale dipendente della Regione Siciliana, prevedendo che "Dall'attuazione ... non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione".

Contro quest'ultima disposizione lo Stato ha disposto ricorso alla Corte costituzionale lamentando la lesione "degli artt. 81 [terzo comma] Cost. e 17 [lettera f] dello statuto di autonomia, nonché della norma interposta dell'art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), giacché, a fronte della disciplina innanzi ricordata, la «clausola di invarianza [...] finisce con l'essere una mera clausola di stile [...] del tutto avulsa dalla effettiva realtà economica e finanziaria», come, del resto, sarebbe dimostrato dal fatto che «la disposizione è del tutto sprovvista della Relazione tecnica di accompagnamento», di cui al citato art. 17 della legge n. 196 del 2009" (cfr. Corte cost., sent. n. 235/2020, p. 1.2.).

La Corte costituzionale con la sentenza n. 235/2020 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale norma regionale per mancanza della

copertura finanziaria in considerazione del fatto che l'applicazione degli istituti del trattamento anticipato di pensione con quota 100 nell'ordinamento del personale regionale determina un disequilibrio nel sistema pensionistico regionale con la necessità della previsione dei maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

A seguito di tale pronuncia di incostituzionalità il legislatore regionale con l'art. 18, co. 1 della L.R. Sicilia n. 9/2021 ha previsto l'applicazione ai dipendenti dell'Amministrazione regionale delle suddette disposizioni dell'art. 14 del D.l. 4/2019 conv. in L. 26/2019 autorizzando "per ciascuno degli esercizi finanziari 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, la spesa annua di euro 4.081.000,00 da trasferire al Fondo di quiescenza del personale della Regione, in proporzione al numero effettivo di beneficiari" e indicando al comma 6 i relativi mezzi di copertura di tale maggiore spesa.

In ultimo, il legislatore statale con l'art. 1 co. 283 della L. 197/2022, inserendo l'art. 14.1 nel D.l. 4/2019 conv. in L. 26/2019, ha introdotto in via sperimentale per il 2023 una nuova fattispecie di diritto al trattamento pensionistico anticipato, la c.d. pensione anticipata flessibile, conseguibile al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni (c.d. quota 103) che è il trattamento pensionistico oggetto dell'odierno giudizio.

Su tale nuova forma transitoria di pensione anticipata non è intervenuto il legislatore regionale.

4. Sulla base delle richiamate coordinate normative e giurisprudenziali il ricorso è infondato e non merita di essere accolto per le considerazioni di seguito svolte.

4.1. Con riferimento alla domanda di collocamento in quiescenza con decorrenza dall'1 marzo 2024 ai sensi dell'art. 1 co. 283 della L. 197/2022 (pensione anticipata flessibile con la c.d. quota 103), il ricorrente ha prospettato che la nuova fattispecie di pensione anticipata si applica direttamente anche ai dipendenti della Regione Siciliana sia in forza del testo letterale della norma invocata che fa riferimento a tutti i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del D.lgs. 165/2001 ivi compresi quelli delle Regioni sia in forza del rinvio ai requisiti di accesso per i dipendenti dello Stato previsto dall'art. 20, co. 3 della L.R. 21/2003 con riferimento ai trattamenti pensionistici del personale del "contratto 1" secondo cui "A decorrere dall'1 gennaio 2004 i requisiti per l'accesso alle prestazioni ... sono regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato". Lo stesso ha aggiunto che una specifica norma autorizzatoria regionale corredata da relativa copertura finanziaria dimostrata da apposita relazione illustrativa sarebbe richiesta solo per i trattamenti pensionistici di favore o migliorativi rispetto a quelli riservati agli impiegati civili dello Stato, cosa che non ricorrerebbe nella fattispecie di cui è causa, e che la riforma costituzionale del 2001 ha riservato alla competenza esclusiva dello Stato la materia della "previdenza sociale" mentre la competenza legislativa regionale concorrente in materia di "previdenza sociale" prevista dallo Statuto regionale di autonomia speciale (art. 17, co. 1, lett. f) è subordinata ai limiti e agli interessi generali della legislazione statale osservando i minimi previsti da quest'ultima.

Tale tesi attorea è stata contrastata da parte resistente che ha dedotto sulla necessità di un atto di autorizzazione legislativa con previsione della relativa

copertura finanziaria per potere applicare ai dipendenti regionali la disciplina della pensione anticipata con quota 103.

Dagli atti si evince che il ricorrente è stato assunto alle dipendenze della Regione Siciliana con decorrenza giuridica dal 01.01.1985 e decorrenza economica dal 01.03.1985 per cui lo stesso fa parte del personale regionale del c.d. “contratto 1” essendo stato assunto dall’Amministrazione regionale prima dell’entrata in vigore della L.R. n. 21 del 1986 (art. 10, co. 1).

Come riconosciuto anche dalla richiamata giurisprudenza costituzionale la disciplina previdenziale applicabile al personale dipendente regionale appartenente al c.d. contratto 1, nonostante il pluridecennale processo di armonizzazione alla disciplina degli impiegati civili dello Stato, presenta ancora rilevanti particolarità che si riflettono pure nello specifico sistema di gestione della relativa spesa previdenziale con oneri a carico direttamente del bilancio della Regione trasferiti al Fondo Pensioni Sicilia al fine di permettere a quest’ultimo Ente la liquidazione e il pagamento dei relativi trattamenti.

Da tali specificità, già illustrate sopra nel punto 3.1, ne deriva che le fattispecie straordinarie e più vantaggiose di accesso anticipato al trattamento pensionistico che negli ultimi anni sono state introdotte dal legislatore statale in forma transitoria e sperimentale, come quella della pensione anticipata flessibile con quota 103, possono trovare applicazione ai dipendenti della Regione Siciliana solo a seguito di una specifica autorizzazione del legislatore regionale che individui i mezzi finanziari per fare fronte ai conseguenti maggiori oneri nel rispetto dei principi generali di equilibrio di bilancio, di copertura finanziaria e di sostenibilità della spesa

considerato che l'equilibrio tra la spesa previdenziale e le entrate a copertura della stessa deve essere assicurato anzitutto all'interno dello stesso sistema, in ragione della contribuzione dei "lavoratori", essendo l'intervento statale o regionale ad "integrazione" (cfr. Corte cost, nn. 235 e 263 del 2020).

Infatti, tali fattispecie straordinarie di pensione anticipata, nel derogare al sistema ordinario previsto dall'art. 24 del D.l. n. 201/2011, conv. con modificazioni dalla L. n. 214/2011, implicano un incremento degli oneri della spesa previdenziale. Ciò comporta che un'applicazione automatica di tali fattispecie al personale regionale del "contratto 1" determinerebbe sulla relativa gestione previdenziale, diversa e distinta da quella del "contratto 2", sulla base dell'attuale regola generale "a ripartizione" un aumento dello squilibrio finanziario di tale gestione dovuto all'aumento del carico finanziario della spesa per i trattamenti di quiescenza (in ragione dell'accesso anticipato e della più giovane età dei pensionati) che non sarebbe sostenuto, nel tempo, da adeguate risorse contributive in considerazione della tendenziale diminuzione dei dipendenti regionali del "contratto 1" in quanto tutte le nuove assunzioni del personale regionale ricadono nel campo della gestione del "contratto 2".

L'aumento di tale squilibrio, quindi, avrebbe come effetto l'aumento degli oneri a carico del bilancio regionale per cui l'applicazione delle tipologie straordinarie di accesso alla pensione anticipata deve essere subordinata ad un'autorizzazione del legislatore regionale nell'esercizio della sua discrezionalità con individuazione dei relativi maggiori oneri e dei rispettivi mezzi di copertura come già riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale nella sentenza n. 235 del 2020. Infatti, quest'ultima decisione costituzionale

ha riguardato l'applicazione della pensione anticipata con la c.d. quota 100 al personale dell'Amministrazione regionale siciliana, diversamente da come prospettato dal ricorrente che ha dedotto in modo errato che essa riguarda l'applicazione di trattamenti di favore o migliorativi del personale regionale rispetto a quelli riservati agli impiegati civili dello Stato.

Conseguentemente è infondata la tesi attorea secondo cui l'applicazione ai dipendenti regionali della fattispecie di pensione anticipata di cui all'art. 1 co. 283 della L. 197/2022 sarebbe un atto dovuto. Inoltre è altrettanto infondata la prospettazione secondo cui la condotta omissiva delle Amministrazioni convenute integrerebbe una violazione del principio generale di divieto di "*reformatio in peius*" del trattamento previdenziale del personale della Regione Siciliana, considerato che secondo costante giurisprudenza il "diritto quesito" pensionistico va valutato con riferimento alla normativa vigente e applicabile al momento del perfezionamento del diritto alla pensione ed è possibile per il legislatore statale o per quello regionale porre delle limitazioni all'ammontare dei trattamenti pensionistici già in godimento purché tali vincoli siano "avvalorati da una giustificazione appropriata e calibrati in modo tale da non infrangere il canone di proporzionalità" (Corte cost., sent. n. 263/2020).

4.2. Con riferimento alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, essa è altrettanto infondata considerato che nella fattispecie non viene in rilievo alcuna condotta illecita delle Amministrazioni resistenti sulla base delle considerazioni riportate nel punto precedente per cui la mancata applicazione ai dipendenti regionali della fattispecie di pensione anticipata di cui all'art. 1 co. 283 della L. 197/2022 non si può configurare

quale omissioni di atto dovuto.

A ciò si aggiunga che il ricorrente nulla ha dedotto e provato sulla sussistenza di tale danno non patrimoniale né ha fornito sul punto alcun principio di prova, vista la consolidata giurisprudenza secondo cui, in materia di lesione derivante dal rapporto previdenziale, non è possibile predicare la sussistenza di un danno *in re ipsa* anche con riferimento al danno non patrimoniale che sempre deve essere allegato e provato (cfr. Cass. civ., Sez. L, sent. n. 4886/2020 e C. conti, *ex multis*: Sez. giur. Reg. Siciliana, sentt. n. 139/2024 e n. 572/2020; Sez. giur. Piemonte, sent. n. 337/2023; Sez. giur. Veneto, sent. n. 78/2019).

4.3. In conclusione, alla luce delle superiori argomentazioni, la domanda di collocamento in quiescenza anticipata con i requisiti previsti dall'art. 1, co. 283 della L. 197/2022 e la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale per omesso collocamento anticipato in quiescenza sono infondate per cui il ricorso deve essere rigettato.

5. Considerata l'assoluta novità della questione trattata, le spese di lite sono compensate integralmente tra le parti ai sensi dell'art. 31, co. 3 del c.g.c.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione al principio di gratuità posto per le cause previdenziali dalla L. 533/1973.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe,

- rigetta il ricorso;

- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;

- nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 23 aprile 2024.

Il Giudice

Gaspare Rappa

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 18 maggio 2024

Pubblicata il 20 maggio 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)